

CXXIV.

TORNATA DEL 15 APRILE 1862.

(SERA)

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Annunzio di un'interpellanza al Ministro delle finanze del Senatore Lauzi — Parole del Ministro delle finanze — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione della tariffa dei prezzi di privativa dei sali e tabacchi — Schiarimenti richiesti dal Senatore di Revel, forniti dal Ministro delle finanze — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Instanza del Senatore Chiesi sull'art. 3 — Risposta del Ministro delle finanze — Approvazione degli articoli 3 e 4 e dell'intero progetto — Mozione del Ministro di agricoltura, industria e commercio — Relazione sui progetti di legge, relativo il primo ai pagamenti in ispezati di svanziche, ed il secondo al servizio postale marittimo tra il continente e la Sicilia, e loro immediata approvazione, previa alcune osservazioni del Senatore Amari in ordine all'ultimo di essi.*

La seduta è aperta alle ore 8 3/4.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica o delle Finanze, più tardi intervengono anche il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** legge il processo verbale della tornata del mattino, che è approvato.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore Lauzi. Il Senato non si sgomenta, io non intendo preoccupare questi momenti che si potrebbero dire estremi, se la frase non fosse di cattivo augurio.

Non avrei che a rivolgere un semplice annunzio al signor Ministro delle Finanze.

Nella settimana ventura avrò l'onore di pregare il signor Ministro ed il Senato perchè si voglia fissare un giorno per una semplicissima interpellanza.

Intenderei interpellare il signor Ministro sull'ordinamento degli uffizii del registro relativamente al qual genere d'imposta la legge è stata questa mattina sanzionata dal Senato, che senza dubbio andrà in breve in attività.

Desidero interpellarlo perchè in un momento in cui tante centinaia d'impiegati sono in disponibilità, bramerei sapere se il signor Ministro si preoccuperà di questa circostanza onde trovar modo di collocare con vantaggio dello Stato un gran numero di questi impiegati, o veramente se (ciò che non credo) si appigliasse ad un altro metodo, che secondo me sarebbe molto dannoso, cioè di affidare ai capi di ufficio la scelta degli impie-

gati subalterni mediante una fissa retribuzione ai capi stessi.

Non voglio entrare attualmente in materia, mi limiterò solo ad avvertire il signor Ministro che nella settimana ventura, alla prossima riunione del Senato, io avrò l'onore di fargli questa interpellanza.

Ministro delle Finanze. Ringrazio il signor Senatore Lauzi di avermi per tempo prevenuto dell'oggetto della sua interpellanza, oggetto che da qualche tempo forma tema degli studi di una Commissione, composta di parecchi personaggi appartenenti alle varie parti del Regno, allo scopo appunto di esaminare lo stato delle cose, e riferirne al Ministero, onde si possa pronunciare un giudizio sopra i vari metodi vigenti nelle varie parti dello Stato, e su quelli nelle attuali circostanze preferibili.

Presidente. Nella settimana ventura, finito l'aggiornamento, si potrà fissare il giorno per le interpellanze di cui ha fatto cenno il Senatore Lauzi.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DEI PREZZI
DI PRIVATIVA DEI SALI E TABACCHI.

(V. atti del Senato N. 141).

Presidente. Ora viene in discussione il progetto di legge relativo alla tariffa dei prezzi di privativa dei sali e tabacchi, di cui dò lettura (*Vedi infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto.
Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Membro dell'ufficio che ha dato il suo avviso pe'll'adozione di questa legge, ed avendo assentito anche a questa risoluzione, non sorgo perciò a combatterne la conclusione, ma solo per chiedere al signor Ministro delle Finanze uno schiarimento che non veggio accennato nella relazione e nelle discussioni che ebbero luogo sopra il medesimo.

Sebbene io già supponga la risposta, che il Ministro sarà per fare, credo tuttavia bene che la cosa sia conosciuta.

Il prezzo del sale viene stabilito uniformemente nella somma di trenta centesimi per chilogramma; dunque vi sarà, anzi vi è, in questo rapporto unificazione e parificazione di imposte in tutte le province del Regno, escluse le isole di Sicilia e di Sardegna, ma non è fatto parola dell'aumento del decimo sopra questo prezzo.

Se io male non mi appongo, e se si praticherà riguardo al prezzo del sale quanto si è fatto in ordine agli altri balzelli, che comunque stabiliti con una legge furono passibili di quell'altra che stabiliva una soprattassa a titolo di decimo d'imposta di guerra, il sale dovrà avere la stessa sorte, cioè il prezzo invece di essere di 30 centesimi sarà di 33.

Io non ho nulla a dire su questo punto, e non avrei del pari nulla a osservare, se questa disposizione fosse comune a tutte le province del Regno.

Ma se anche mal non mi appongo, non esiste una disposizione di questa natura per le province napoletane: cosicchè vi sarebbe una differenza tra il prezzo del sale venduto nelle province italiane medie e superiori e quello venduto nelle province inferiori, una differenza cioè di 3 centesimi per chilogramma.

Io non so se questa differenza, ristretta a così minimi termini, non avrebbe dovuto per quel principio giusto di equiparazione essere tolta, applicando quella disposizione anche alle province meridionali.

Confesso che questo aumento non lo trovo in genere razionale. Non posso trovar razionale un aumento di $\frac{1}{10}$ sopra un prezzo, il quale quando viene generalmente pagato dalla classe meno agiata porta delle frazioni, che se non profitano all'erario, sono a danno però della medesima. Ed in vero dal prezzo di 33 centesimi ragguagliato con le monete ed i pesi decimali vengono frazioni di centesimi, le quali debbono necessariamente essere perdute o dal compratore del sale o dal venditore. Credo che chi lucra è il venditore e chi paga è il compratore. Col prezzo di 33 centesimi non si può avere un mezzo chilogramma di sale senza aver frazioni di centesimo: non se ne può avere $\frac{1}{4}$ senza maggiori frazioni, come altresì non si può nemmeno comprare un chilogramma intero senza dover anche pagare centesimi. Ora sappiamo tutti che i centesimi stanno nelle casse dei contabili, nelle casse del commercio ove i pagamenti si fanno con frazioni. Ma nelle

tasche dei contadini, nelle transazioni private i centesimi non si hanno alla mano.

Quindi che cosa accade? Che a coloro che vanno a far compra di un chilogramma di sale il venditore avrà l'aria di darne qualche pizzico di più col dire, *ve ne dò per tre centesimi*. Così quando va per un mezzo chilogramma, o per $\frac{1}{4}$, il venditore dirà che fa il peso abbondante, e con ciò egli prende la somma integrale in ragione di 33 centesimi, ed il compratore non ha quella quantità che deve avere per il prezzo che ha pagato.

Io credo, quantunque sia osservazione alquanto inopportuna, che quando si voglia fare un aumento, anche su questa derrata, se si fossero bene considerate le conseguenze che nascono da questo prezzo così poco in relazione con le monete e col peso decimale, forse sarebbe stato conveniente un altro temperamento, e si sarebbe forse con maggiore opportunità, e con vantaggio certissimo delle finanze portato il prezzo ad un segno per cui fosse comodo al venditore, e al compratore, di avere l'uno il suo giusto denaro e l'altro il giusto suo peso di sale. Un giorno o l'altro forse questa quistione si ripresenterà e allora vedrà il Parlamento che cosa deve fare, intanto prego il signor Ministro a dirmi se continuerà ad esistere questa differenza di trattamento tra le province superiori e le inferiori.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Dalle informazioni che presi al Ministero sopra questa legge, informazioni che debbo dichiarare al Senato essere tuttavia incomplete, imperocchè era incaricato della difesa di questa legge il commendatore Manna, che dovette per ragioni di salute assentarsi avant'ieri da Torino, anche alle province meridionali è esteso il decimo di guerra sul sale e sui tabacchi; una sola eccezione vi ha per le Marche e per l'Umbria dove quando si fece la legge del decimo di guerra, non fu esteso per questo genere di privativa per considerazioni di altri balzelli che vennero tenuti poter più o meno compensare questo. Quindi, ripeto, se le informazioni che diede il commendatore Manna quando si discusse questa legge nella Camera dei Deputati, sono esatte, anche nelle province dell'Italia meridionale, ad eccezione ben inteso della Sicilia dove non c'è la privativa, sarebbe esteso il decimo di guerra; vi sarebbe, come dissi, una sola eccezione per l'Umbria e per le Marche, dove si verrebbe poi a provvedere allorchando fossero tolte quelle ragioni speciali di cui feci menzione.

Venendo ora alla questione generale sollevata dal Senatore Di Revel, vale a dire sull'opportunità di mantenere il decimo di guerra, e sugli inconvenienti a cui possa dar luogo nelle contrattazioni, io intendo perfettamente che abbia questo decimo di guerra l'inconveniente di far sì che il prezzo che si riferisce all'unità di peso, si esprima con una moneta non intera, ma

l'onorevole Senatore Di Revel sa meglio di me che trattandosi di una disposizione per cui le finanze vengono a ricevere da tre e mezzo a quattro milioni (imperocchè ammonta a 36 o 37 milioni il prodotto del sale), convenga forse tollerare questo inconveniente di pagare, cioè, il sale 33 centesimi, piuttosto che venire a togliere il decimo di guerra a cui alludeva l'onorevole Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**. Mi atterro alle dichiarazioni fatte dal signor Ministro delle finanze.

Non mi constava che sul sale fosse stato esteso il decimo di guerra anche nelle province meridionali: se lo fu, tanto meglio, sparisce così quella differenza ch'io notava.

Del resto accerto il signor Ministro delle finanze che nelle condizioni in cui versiamo, io non farei mai una proposta di diminuire nessun balzello; se ho fatto qualche osservazione intorno allo sconcio che esiste tra il prezzo stabilito per il sale e le monete decimali, non sarà certo per una diminuzione, ma piuttosto per qualche aggravio che togliesse questa difficoltà, e nel senso che i consumatori ricevano realmente quello che pagano, locchè non succede di presente, come dimostrai.

Presidente. Domando al Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi è di questo avviso sorga.

(La discussione generale è chiusa)

Leggo l'articolo 1.

Tariffa dei prezzi di privativa dei sali e tabacchi.

Art. 1.

« È approvata l'annessa tariffa dei prezzi di privativa dei sali e dei tabacchi. »

(Approvato)

Art. 2.

« I prezzi dei tabacchi esteri che si vendono per conto dell'amministrazione saranno stabiliti con decreto reale. »

(Approvato)

Art. 3.

« Il sale viene dato dall'amministrazione al prezzo di lire otto per ogni quintale metrico alle industrie che lo impiegano come materia prima.

« Sono eccettuate le fabbriche che si occupano esclusivamente della produzione della soda, alle quali dovrà essere dato a prezzo di costo.

« Per gli usi dell'agricoltura e della pastorizia è pure concesso a lire otto per ogni quintale metrico.

« Per la salagione dei pesci è accordata la restituzione della metà del prezzo.

« Con speciali regolamenti il Ministro della finanze determina le norme per la vendita ai prezzi di eccezione. »

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Sarebbe desiderabile che l'eccezione

a cui accenna l'art. 3 a favore delle fabbriche che si occupano esclusivamente della soda, fosse estesa altresì a quelli stabilimenti che adoprano il sale nel trattamento del minerale di rame. Questo favore sarebbe richiesto per dare un valore agli immensi depositi ramiferi che si trovano nella Toscana, e che ora non hanno valore alcuno, trattandosi essi col vecchio sistema della triturazione. Un illustre professore, il signor Emilio Bechi di Firenze, avrebbe scoperto un nuovo sistema di fusione col quale si fa uso grandissimo del sale e questo sistema è già introdotto sul territorio di Massa marittima e il Governo toscano accordò il sale agli stabilimenti che ne fanno uso, al prezzo di due franchi per quintale.

Io non intendo di proporre qui un emendamento, non volendo intralciare l'attuazione di questa legge, perchè ogni emendamento che io proponessi, quando venisse accettato, produrrebbe l'inconveniente che questa legge dovrebbe dopo la proroga della Camera essere portata all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Io mi limito a pregare l'onorevole signor Ministro delle finanze a voler prendere in considerazione la proposta che ho avuto l'onore di fare e sottoporla ad esame, e ove creda che dessa meriti il favore dell'eccezione a cui io accennava, voglia proporre uno speciale progetto di legge in proposito.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Da lunga pezza conosco il metodo di trattamento del minerale di rame a cui allude l'onorevole Senatore Chiesi e che ha ricevuto qualche applicazione alle *Capanne Vecchie*, e quindi sia per l'interesse intrinseco dell'argomento, sia anche per il genere dei miei studi ai quali sempre mi son consacrato, non posso naturalmente non interessarmi grandemente a che questo metodo possa essere in condizioni tali da essere ulteriormente applicato alle *Capanne Vecchie* ed inaugurato anche in altri punti dello Stato dove, per avventura, potesse trovare applicazione.

Quindi io certamente non rifiuto a prendere in considerazione la proposta del Senatore Chiesi, come pure di esaminare in quale stato sia l'industria del trattamento del rame col sale alle *Capanne Vecchie* per vedere se vi sia speranza di poter continuare un'industria sopra basi alquanto considerevoli, perchè ove si trattasse di sole piccole prove, non varrebbe forse la pena di presentare un progetto di legge per ciò.

Ma, ove veramente questo metodo si presenti in tali condizioni da poter dare speranza di vita, io per certo ben volentieri presenterò al Parlamento un progetto di legge per cui l'eccezione qui stabilita per l'industria della soda venga anche estesa all'uso del sale alle *Capanne Vecchie*.

Senatore **Chiesi**. Ringrazio l'onorevole Ministro della dichiarazione fatta di prendere in considerazione la mia proposta.

Presidente. Metto ai voti l'art. 3; chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

« I rivenditori acquistano il sale al prezzo di tariffa.

« Ai rivenditori del sale nel luogo ove trovasi il magazzino è corrisposta una provvigione di lire 1,50 per ogni quintale di sale levato.

« Per quelli che sono fuori del luogo ov'è stabilito il magazzino alla detta provvigione si aggiungono le spese di trasporto da determinarsi dal Ministro delle finanze. »

(Approvato)

Ora si passerà allo squittinio segreto.

Restano ancora a discutersi due progetti di legge le cui relazioni non poterono essere stampate, però in vista del soggetto e per riguardo all'urgenza, credo che il Senato potrebbe ammettere che ne fosse fatta lettura, e venissero dopo stampate nel rendiconto.

Se non vi sarà osservazione in contrario riterrò il Senato per assenziente a questo sistema e darò a suo tempo la parola al Senatore Lauzi ed al Senatore Menabrea.

Il Senatore, *Segretario*, D'Adda fa l'appello nominale.

Risultato dello squittinio segreto.

Numero dei votanti	76
Favorevoli . . .	74
Contrarii . . .	2

(Il Senato approva).

La parola è al signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Prendo la parola per raccomandare al Senato la legge sull'esposizione di Londra e pregarlo di portarla all'ordine del giorno per giovedì, urgendo moltissimo che questi fondi siano votati, perchè nei primi giorni di maggio si deve aprire l'esposizione.

Presidente. Mi riservo alla fine della seduta di stabilire l'ordine del giorno per giovedì venturo, giorno in cui il Senato si radunerà di nuovo, e se non vi saranno osservazioni in contrario, si porrà pure all'ordine del giorno il progetto di legge sull'esposizione di Londra di cui fa cenno l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

La parola è al Senatore Lauzi.

RELAZIONE SU DUE PROGETTI DI LEGGE
E LORO IMMEDIATA APPROVAZIONE

(V. atti del Senato N. 146 e 147).

Senatore **Lauzi.** A nome dell'Ufficio ho l'onore di dar lettura della relazione del progetto di legge presentato ieri dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Nessun dubbio può nascere sulla utilità, anzi sulla necessità di eliminare dal corso plateale quelle monete che non solo escon dall'unità monetaria dello Stato, ma guaste e corrose, e qui versate in eccesso da finitima provincia, hanno eccitato i più vivi reclami del com-

mercio in quelle parti del Regno ove sono tuttora comprese nella tariffa.

Chè anzi ne sarebbe desiderata la totale immediata esclusione, se ciò fosse possibile senza nocimento dei privati, e se già si avesse in pronto della nuova moneta per sopperirvi nelle minute contrattazioni.

Le disposizioni della legge che vi è proposta procurando indirettamente e gradatamente la eliminazione degli spezzati del pezzo di 20 carantani (svanzica) e della lira austriaca, soddisfa sin d'ora, per quanto lice, ad un sentito bisogno del paese, e perciò il vostro ufficio centrale non esita a proporvene la pura e semplice accettazione.

Presidente. Leggo il progetto di legge (V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola passerò alla lettura degli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

« Col giorno 10 giugno 1862 cesserà di avere effetto la disposizione contenuta nel secondo alinea dell'articolo 2 della legge 20 novembre 1859, num. 3771; e dal giorno successivo fino al 10 gennaio 1863 nelle province lombarde i pezzi di metà e di un quarto di lira austriaca o svanzica, di nuovo o vecchio conio, non potranno entrare nei pagamenti che nella proporzione del due per cento.

(Approvato).

Art. 2.

« Dal giorno 11 gennaio 1863 in avanti, e fino alla attivazione di una legge monetaria che altrimenti provveda, le monete contemplate nell'articolo antecedente nelle province lombarde ed i pezzi di mezza svanzica o di mezza lira austriache nell'ex-ducato di Modena, non potranno entrare che nei pagamenti inferiori a lire cinque italiane o per compiere i pagamenti anco di somme maggiori per le frazioni inferiori a lire cinque ».

(Approvato).

Art. 3.

« A partire dal giorno 11 giugno 1862 il valore legale del pezzo di metà e di un quarto di lira austriaca o svanzica di vecchio conio sarà rispettivamente il primo di centesimi 40 ed il secondo di centesimi 20 di lira italiana, tanto nell'ex-ducato di Modena, quanto nelle province lombarde, in cui queste monete hanno tuttora corso legale ».

(Approvato).

Ora rimettendo lo squittinio in fine, dò la parola a Senatore Menabrea per l'altro progetto di legge.

Senatore **Menabrea, Relatore.** Signori Senatori. La convenzione di cui trattasi stipulata col signor Florio, ha per oggetto speciale il servizio postale marittimo della Sicilia, e può considerarsi come il complemento delle due convenzioni già approvate dal Parlamento e che si riferiscono al servizio postale lungo le coste delle altre parti del Regno.

Le basi stabilite in quella attuale sono conformi alle

precedenti, e per gli stessi motivi che già furono svolti, il vostro ufficio centrale unanime ne approva le disposizioni. La discussione che ebbe luogo alcuni giorni sono in seno del Senato ha abbastanza chiarite le condizioni che sembravano meno precise e che destavano qualche dubbio nelle loro applicazioni.

L'art. 2 del quaderno d'oneri riserva al Governo la facoltà di modificare gli approdi, ed il vostro ufficio è persuaso che il Ministero si varrà di questa disposizione per meglio corrispondere, ove se ne dimostri il bisogno, alle esigenze, delle comunicazioni fra i vari porti della Sicilia. In conseguenza il vostro ufficio vi propone l'approvazione del progetto di legge quale venne votato dalla Camera elettiva.

Presidente. Leggerò il progetto di legge (*V. infra*).

Se non si domanda la parola passerò a dar nuova lettura degli articoli per metterli ai voti.

Seguendo però l'uso invalso nel Senato, non darò lettura nè della convenzione nè del quaderno di oneri a meno che qualche Senatore creda di fare sovr'essi osservazioni.

Art. 1.

« È approvata la seguente convenzione per la concessione del servizio postale marittimo in data delli 8 aprile 1862; stipulata tra il Ministro dei lavori pubblici e la società I. V. Florio, coll'annesso quaderno d'oneri ».

Senatore **Amari prof.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari.** Nel quaderno d'oneri del quale si fa menzione in questo primo articolo, sono stabiliti con molta previdenza, e sapientemente, tutti i viaggi de' battelli a vapore che debbono mettere in comunicazione tra di loro le varie città marittime di Sicilia e di terraferma d'Italia non solamente, ma anche colle isolette adiacenti alla Sicilia e col continente d'Africa.

Mi pare tuttavia che ci sia un'osservazione da fare per un punto che io credo importante, e che non è calcolato nel quaderno d'oneri. Nei viaggi attorno alla Sicilia, si dice che due volte al mese un vapore partendo da Girgenti, e toccando Licata, va a Siracusa; questo significa che deve percorrere, senza toccarle, più della metà le coste meridionali della Sicilia. Ora appunto nel sito centrale di questa metà delle coste meridionali della Sicilia ci è uno spaccio abbondante di prodotti di quella che un tempo si chiamava Contea di Modica, cioè del gruppo di montagne di altipiani che sovrastano al capo Passaro, i quali sono feracissimi, epperò diventano un punto importante di commercio e di comunicazione tanto più che si trovano in vicinanza di Malta che è la minima delle coste di Sicilia.

Io crederei perciò che sarebbe opportuno di stabilire uno approdo nel sito chiamato Dozzella che è un punto importante della costa.

Siccome il signor Ministro dei lavori pubblici ha tutta la latitudine, quando occorresse di stabilire con sapiente economia un viaggio d'accordo colla compagnia, così io mi permetto di raccomandargli, se lo crede opportuno e se le circostanze lo permettono, di tener presenti queste mie osservazioni. Del resto non fo nessunissima opposizione all'adozione del progetto di legge di cui si tratta.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ne' due viaggi mensuali che si fanno lungo le coste meridionali dell'isola di Sicilia, è verissimo che da Licata non si tocca più altro punto del litorale tranne Siracusa.

Riconosco fino ad un certo punto l'importanza della località indicata dall'onorevole Senatore Amari, tuttavia, come ho avuto occasione d'osservare altra volta al Senato, non è che l'esperienza che verrà a dimostrarci quali saranno le variazioni da farsi nei diversi approdi.

Intanto però dichiaro che terrò conto delle osservazioni dell'onorevole Senatore Amari, e quando l'esperienza abbia dimostrato la necessità di stabilire qualche approdo nella località da esso indicata, per parte mia non farò difficoltà.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, metto ai voti l'art. 1. (*V. sopra*).

Chi approva l'art. 1 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

« Sarà provveduto con apposito stanziamento sul bilancio passivo dell'anno corrente e dei successivi per l'adempimento di quanto dispongono gli articoli 1 e 2 della convenzione stessa ».

(Approvato).

Ora si passerà alla chiamata dei due squittinii segreti.

Fratanto propongo al Senato il seguente ordine del giorno per la seduta di giovedì 24 aprile, alle ore 2 pomeridiane.

L'ordine del giorno sarebbe il seguente:

1. Discussione sul progetto di legge per l'autorizzazione di spese relative all'Esposizione internazionale di Londra;

2. Seguito della discussione del progetto di legge sul cumulo degli impieghi e stipendi;

3. Discussione del progetto di legge sulla privativa del sale e dei tabacchi;

4. Maggiori spese sui bilanci 1861, 62 e 63 del Ministero della guerra.

Se non si fa proposta in contrario, s'intenderà stabilito in questa conformità l'ordine del giorno per la prossima seduta del 24 corrente, alle ore 2 pomeridiane, in adunanza pubblica.

(Il Senatore *Segretario*, **D'Adda**, fa l'appello nominale).

TORNATA DEL 15 APRILE 1862.

Risultato delle votazioni:

Sul progetto di legge per gli spezzati delle avanziche:

Votanti . . . 79
Favorevoli . . 77
Contrarii . . . 2

(Il Senato approva).

Sul progetto di legge pel servizio postale marittimo
fra la Sicilia e la terraferma:

Votanti . . . 79
Voti favorevoli . 75
Voti contrarii . . 4

(Il Senato approva).

L'adunanza è sciolta (ore 10 pom.).